



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 67 dei 19/03/2012 - 23/03/2012</b> <b>Udienza pubblica del 14/02/2012</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Intervento volontario ad adiuvandum - Mancanza della qualità di parte nei giudizi a quibus - Carezza di un interesse qualificato relativo direttamente e immediatamente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità dell'intervento.</p> <p><b>Testo</b> Va dichiarato inammissibile l'intervento volontario ad adiuvandum di altro deputato regionale, per mancanza della qualità di parte processuale nei giudizi a quibus e per l'inesistenza di un qualche interesse al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Per costante giurisprudenza, infatti, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale.</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo</b> Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione del sindaco - Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e quella di deputato dell'Assemblea regionale - Mancata previsione - Intervento del Governo regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione dei parametri statutari sull'assetto delle competenze - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b> Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e quella di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione dei parametri statutari sull'assetto delle competenze, problematica che non costituisce oggetto del richiesto scrutinio di legittimità costituzionale.</p>



<b>Note:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Siciliana 24/06/1986 n. 31  legge della Regione Siciliana 26/08/1992 n. 7</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 51  Costituzione art. 97</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b>  Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione del sindaco - Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'Assemblea regionale - Mancata previsione - Intervento del Governo regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per carenza di descrizione della fattispecie - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b>  Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e quella di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per carenza di descrizione della fattispecie. È sufficiente l'indicazione del fatto che le due identiche domande proposte nei giudizi a quibus riguardino l'accertamento in capo a due cittadini della sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tale carica e quella di deputato regionale e la conseguente dichiarazione di decadenza dei medesimi dalla carica di assessore, nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso.</p>
<b>Note:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Siciliana 24/06/1986 n. 31  legge della Regione Siciliana 26/08/1992 n. 7</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 51  Costituzione art. 97</p>
<b>Massima n. 4:</b>	<p><b>Titolo</b>  Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione del sindaco - Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e quella di deputato dell'Assemblea regionale - Mancata previsione - Intervento del Governo regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per assenza di autonoma motivazione in ordine ai parametri evocati - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b>  Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti</p>



	<p>e quella di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per assenza di autonoma motivazione in ordine ai parametri evocati. Le argomentazioni svolte dal rimettente risultano essere frutto di una valutazione propria del giudice stesso, il quale - richiamate (e trascritte) le motivazioni di tale pronuncia ritenute rilevanti per la soluzione nel merito della sollevata questione - ne condivide espressamente il contenuto, ponendole a base della richiesta di pronunciare l'illegittimità costituzionale in parte qua anche delle differenti leggi regionali oggi censurate, in quanto applicabili nei giudizi a quibus</p>
<b>Note:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Siciliana 24/06/1986 n. 31  legge della Regione Siciliana 26/08/1992 n. 7</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 51  Costituzione art. 97</p>
<b>Massima n. 5:</b>	<p><b>Titolo</b>  Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione del sindaco - Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e quella di deputato dell'Assemblea regionale - Mancata previsione - Intervento del Governo regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b>  Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e quella di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per la mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata, poiché il rimettente (pur se con motivazione sintetica ma formalmente non implausibile) dà conto della impossibilità di pervenire, in via ermeneutica, alla richiesta di dare diretta applicazione alla fattispecie del dictum della sentenza n. 143 del 2010 della Corte costituzionale.</p>
<b>Note:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Siciliana 24/06/1986 n. 31  legge della Regione Siciliana 26/08/1992 n. 7</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 51  Costituzione art. 97</p>
<b>Massima n. 6:</b>	<p><b>Titolo</b>  Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione del sindaco - Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e quella di deputato dell'Assemblea</p>



	<p>regionale - Mancata previsione - Irragionevolezza in relazione alla analoga fattispecie della sentenza n.143 del 2010 che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale in materia di elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana - Indefettibile esigenza di uniformità - Necessità di colmare una identica lacuna di cui la Corte ha già affermato la incostituzionalità rispetto ad altra legge - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p><b>Testo</b>  Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 3, in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con quella di deputato dell'Assemblea Regionale. Al riguardo, si ravvisa la necessità di colmare una identica lacuna di cui la corte ha già affermato la incostituzionalità, per un'indefettibile esigenza di uniformità e ragionevolezza.</p>
<p><b>Note:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Siciliana 24/06/1986 n. 31  legge della Regione Siciliana 26/08/1992 n. 7</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 51  Costituzione art. 97</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)